

**Avviso da pubblicare sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione Trasparente",
dell'intimato Istituto Comprensivo "Don Rinaldo Beretta"
in adempimento all'autorizzata notificazione per pubblici proclami
(Ordinanza n. 01099/2024 del TAR per la Lombardia, Sede di Milano,
Sez. Quinta nel giudizio recante n. 289/2024 Reg. Ric.).**

L'avv. Francesco Ferrari, difensore dei soggetti ricorrenti, in ottemperanza alla ordinanza collegiale del TAR per la Lombardia, Sede di Milano, Sez. Quinta, n. 01099/2024 del 15/04/2024, resa nel giudizio pendente dinanzi al medesimo Tribunale avente n. 289/2024 Reg. Ric., al fine di procedere all'autorizzata notificazione per pubblici proclami,

Avvisa

1. Che è pendente dinanzi al T.A.R. per la Lombardia, Sede di Milano, Sez. Quinta il procedimento n. 289/2024 Reg. Ric.
2. Che tale procedimento è stato incardinato contro l'Istituto Comprensivo "Don Rinaldo Beretta", in persona del legale rappresentante pro tempore e contro il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia proposto
AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO, previa sospensione cautelare,
 - della Deliberazione del Consiglio di Istituto n. 66 assunta nella seduta del 22 novembre 2023 e pubblicata in data 4 dicembre 2023, per quindici giorni consecutivi, con la quale è stata decisa l'adozione della "settimana corta", a partire dal prossimo anno scolastico 2024/2025, per tutte le classi del tempo normale della scuola primaria, nonché, per tutte le classi della scuola secondaria di primo grado, acquisita in data 17/01/2024, a seguito di istanza di accesso agli atti del 22/12/2023;
 - ove e per quanto possa occorrere, della Deliberazione del Collegio dei Docenti del 31/10/2023, acquisita in data 17/01/2024, a seguito di istanza di accesso agli atti del 22/12/2023;

3. Riassunto dei motivi di ricorso:

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (art. 97 Costituzione; artt. 3 Legge n. 241/1990 e ss.mm.; art. 10 DPR 297/1994; ECCESSO DI POTERE (irragionevolezza, carenza di istruttoria, indeterminatezza, violazione del principio del legittimo affidamento)

I.1 Assenza integrale di motivazione dell'atto gravato

Ad avviso dei ricorrenti, la deliberazione del Consiglio di Istituto gravata è viziata in radice in quanto è priva del benché minimo corredo motivazionale, in palese violazione dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, mancando, infatti, le ragioni della scelta assunta così da pregiudicare integralmente il fondamento di

legittimazione democratica del potere nella specie esercitato.

I.2 Carenza di istruttoria e sue conseguenze

Il difetto di motivazione censurato al punto precedente deriva, peraltro, dalla completa assenza di istruttoria in quanto il Consiglio di Istituto non ha svolto alcuna attività di analisi rispetto alle esigenze organizzative.

I.3 Violazione del principio del legittimo affidamento

Il difetto integrale di motivazione del provvedimento gravato così come l'assenza di una qualsivoglia istruttoria concretano poi la lesione del legittimo affidamento delle famiglie, posto che l'orario costituisce una componente essenziale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica tale da orientare la scelta della stessa, di talché è illegittimo il mutamento di orario deliberato in epoca solo successiva alla comunicazione alle famiglie che prevedeva la "settimana lunga", con ciò, appunto, violando il principio del legittimo affidamento in capo ai soggetti che si erano determinati alla scelta dell'Istituto anche in base all'orario vigente.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (art. 97 Costituzione; artt. 3 Legge n. 241/1990 e ss.mm.; art. 3, comma 4, del dpr n.275 del 1999; art. 8, comma 6, d.p.r. n. 275 del 1999; art. 1, comma 12, l. n. 107 del 2015; art. 7, 10 e 15 del d.lgs. n. 297 del 1994); ECCESSO DI POTERE (irragionevolezza, carenza di istruttoria, indeterminatezza, violazione del principio democratico)

La deliberazione gravata è altresì viziata perché di fatto l'impulso alla stessa ha preso il proprio avvio da una serie di decisioni assunte da un soggetto assolutamente incompetente in violazione delle norme che disciplinano le rispettive prerogative degli organi all'interno delle istituzioni scolastiche.

II.1 Mancata modifica e/o aggiornamento del PTOF

Diversamente da quanto accaduto, la decisione di disporre la settimana corta avrebbe dovuto essere approvata in sede di revisione del PTOF, elaborata e esaminata dal Collegio dei docenti, cui competono le valutazioni di natura didattica e educativa, e approvata poi dal Consiglio di Istituto.

II.2 La violazione del principio democratico nel rapporto scuola-famiglia

Risulta altresì violato il principio democratico di gestione del rapporto scuola-famiglia (quale corollario ulteriore del principio del legittimo affidamento).

II.3 La procedura di consultazione dei genitori

I ricorrenti hanno censurati come priva di ogni ragionevolezza, oltre che di legittimità, l'estensione del diritto di voto a tutti i genitori di alunni iscritti ad altre e diverse Comunità scolastiche (art. 3 T.U.), individuate in base a criteri ideati dal Dirigente scolastico nel convincimento che alcuni di tali alunni (in quantità indeterminata ed indeterminabile) potrebbero, in un futuro più o meno lontano, iscriversi all'I.C. Non sono state, inoltre, preventivamente ed espressamente formalizzate le modalità dell'espressione del voto.

4. Il suddetto ricorso giurisdizionale è stato integrato con motivi aggiunti

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO

- del Verbale n. 9 del Consiglio di Istituto del 18 dicembre 2023, nella parte in cui delibera l'approvazione del testo del verbale della seduta del 22 novembre 2023 (Delibera n. 70 del 18 dicembre 2023), nonché, nella parte in cui delibera l'adozione del PTOF per l'a.s.2023/24 (Delibera n. 71 del 18 dicembre 2023), documentazione acquisita in data 22/02/2024 a seguito di istanza di accesso agli atti del 22/12/2023 e successiva comunicazione di sollecito in data 21/02/2024;
- del Verbale del Collegio dei Docenti del 05/12/2023,

5. Riassunto dei motivi aggiunti

I. *VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (art. 97 Costituzione; artt. 3 Legge n. 241/1990 e ss.mm.; art. 10 DPR 297/1994; ECCESSO DI POTERE (irragionevolezza, carenza di istruttoria, indeterminatezza, violazione del principio del legittimo affidamento)*

Anche la Deliberazione n. 71/2023 gravata con il ricorso per motivi aggiunti è priva della benché minima motivazione, in palese violazione dell'art. 3 della Legge n. 241/1990.

Non vi è, all'interno della stessa, alcuno spunto da cui possano comprendersi le ragioni che hanno condotto l'Istituto ad assumere, come peraltro nella Deliberazione n. 66/2023 gravata con il ricorso principale, la decisione di modificare l'orario settimanale scolastico.

In essa, infatti, mancano completamente una valutazione ed una adeguata istruttoria sull'effettivo impatto della settimana corta su tutti i soggetti interessati e, in particolare, sull'incidenza del cambio di struttura delle lezioni sugli alunni e sulla gestione del tempo pomeridiano, sull'incidenza dell'aumento del numero di lezioni giornaliera e sull'effettivo apprendimento degli studenti.

6. La notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dal TAR per la Lombardia, Sede di Milano, Sez. V, con l'ordinanza n. 01099/2024 pubblicata il 15/04/2024 ad esito della Camera di Consiglio del 11/04/2024, che ha ordinato, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., l'integrazione del contraddittorio autorizzando la notificazione per pubblici proclami ex art. 41, comma 4, c.p.a., procedendo alla pubblicazione sul sito web istituzionale

<https://icdonberettagiussano.edu.it/>

sezione "Amministrazione Trasparente", dell'intimato Istituto Comprensivo "Don Rinaldo Beretta", per almeno trenta giorni consecutivi, con le modalità e nei termini di cui in motivazione;

7. Risultano controinteressati tutti coloro che *"contemplati dagli atti impugnati, sarebbero potenzialmente lesi da un eventuale accoglimento della domanda di annullamento"*;

Si AVVISA

infine,

- che al presente avviso è allegato, altresì, ad abundantiam, il testo integrale

- ✓ del ricorso introduttivo;
- ✓ del ricorso per motivi aggiunti;

✓ dell'ordinanza n. 01099/24, con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

di cui, previo oscuramento delle generalità dei minori e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3 bis, comma 2 della L. 53/1994, dell'art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005 e dell'art. 196 undecies, comma 4 delle disp. att. c.p.c., è stata attestata la conformità agli originali informatici estratti dal fascicolo telematico (PAT).

- che lo svolgimento del giudizio può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it, attraverso le modalità rese note sul sito medesimo

- che l'Amministrazione dovrà - in ottemperanza a quanto disposto dal TAR per la Lombardia, Sede di Milano, Sez. V, con l'ordinanza n. 01099/2024 pubblicata il 15/04/2024 ad esito della Camera di Consiglio del 11/04/2024:

- pubblicare sul proprio sito istituzionale il presente avviso, la copia del ricorso, dei motivi aggiunti e dell'ordinanza 01099 pubblicata il 15/04/2024;

- pubblicare sul proprio sito istituzionale che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

- rilasciare allo scrivente difensore un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito istituzionale sezione "Amministrazione Trasparente", dell'intimato Istituto Comprensivo "Don Rinaldo Beretta", per almeno trenta giorni consecutivi, dell'avviso, del ricorso, dei motivi aggiunti, dell'ordinanza del TAR per la Lombardia, Sede di Milano, Sez. Quinta, n. 01099/2024 pubblicata il 15/04/2024; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta atteso che, ai sensi di quanto disposto nella predetta ordinanza del TAR per la Lombardia, Sede di Milano, Sez. Quinta, n. 01099/2024 pubblicata il 15/04/2024 *"(...) detta pubblicazione dovrà essere effettuata, a cura di parte ricorrente, nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione da parte della Segreteria della presente ordinanza, con deposito della prova dell'avvenuta integrazione del contraddittorio nel fascicolo di causa entro il successivo, ulteriore termine perentorio di 15 giorni dall'intervenuta pubblicazione (...)"*.

Monza - Milano, 23 aprile 2024

avv. Francesco Ferrari